

# COMUNE DI SIDDI

#### Provincia del Sud Sardegna

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

#### Numero 72 del 22-12-2020

Oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 - 2023

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 12:15, nella sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Signori :

All'appello nominale	Sindaco	P
risultano:Pisanu Marco		
Pilo Carmela	Vice Sindaco	P
Castangia Angela	Assessore	P
Nieddu Stefano	Assessore	P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Pisanu nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 30.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
- "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale

- ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
- 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
- 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
- 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
- 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

#### Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 22-12-2020 COMUNE DI SIDDI

con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

- 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
- 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al consequimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 13 in data 26.11.2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore:

[X] è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A).

Rilevato quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 334.087,38 (v. punto i) in All. 1;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;

- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001<sup>1</sup>;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 DEL 30.12.2019 -D.U.P. 2020-2022;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno:

\[
\textsim \text{non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.}
\]

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 14 in data 04.12.2020, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 6-bis, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001: "2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale."

D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 13 in data 26.11.2020 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A	) € 334.087,38.
-----------------------------	-----------------

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Cat.		coperti I 31.12.2020	effetto de	oprire per I presente ano	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire			
	FT	PT	FT PT					
D	1	2			€ 129.422,50			
С	1		1	1	€ 52.373,43			
В	1			1	€ 43.734,22			
TOTALE (B)	3	2	1	2	€ 225.530,15			

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021–2023 (B) è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A);

#### Visto il prospetto:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni prospetto allegato alla determinazione n. 9 del 23.07.2018;

Dato atto che l'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006 pone due tipologie di limiti alle spese di personale degli enti non soggetti a patto nel 2015:

- a) un limite di spesa che non può superare il corrispondente ammontare delle spese di personale a) sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali, derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020;
- b) un limite numerico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere disposte nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;

Rilevato inoltre che l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) dispone quanto segue: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Ritenuto comunque opportuno, per completezza, verificare il limite di spesa del personale 2008, considerato che l'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006 risulta tuttora vigente ed è richiamato tra le premesse del D.M. 17 marzo 2020;

#### Visti i prospetti:

- -Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008 ( allegato 2);
- -Verifica della coerenza delle spese di personale presunte per l'anno 2021 con il limite di spesa dell'anno 2008 (allegato 3);

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti e in particolare:

"Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 3/CONTR/2011, la quale ha chiarito che il limite al *turn-over* calcolato sulla spesa dei cessati si applica solamente agli enti soggetti a patto, mentre per gli enti non soggetti a patto resta fermo il limite numerico delle assunzioni previsto dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006;

Sezioni riunite in sede di controllo, n. 52/CONTR/2010, la quale ha chiarito che le cessazioni utili ai fini del *turn-over* sono tutte quelle non utilizzate a partire dall'anno 2007;

Sezione autonomie, delibera n. 14/AUT/2011 in merito alle modalità di consolidamento della spesa di personale delle società partecipate con la spesa dell'ente;

#### Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Visto il parere n. 22 rilasciato in data 16.12.2020, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente :

Cat.		coperti I 31.12.2020	Posti da o 20	oprire nel 21	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire		
2 0.00	FT	PT	FT	PT			
D	1	2			€ 129.422,50		

С	1		1	€ 52.373,43
В	1		1	€ 43.734,22
TOTALE	3	2	2	€ 225.530,15

Visto il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, si stabilisce quanto segue:

#### FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2021-2023

#### **ASSUNZIONI ANNO 2021**

- N. 1 istruttore amministrativo informatico cat. C.1 p.t. ore 18
- N. 1 operaio cat. B3 p.t. ore 18
- N. 1 istruttore di vigilanza ( sostituzione in seguito a pensionamento previsto nel 2021;

#### ANNO 2022-2023 non è prevista nessuna assunzione.

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021-2023 prevede complessivamente

n. 3 posti da ricoprire mediante:

x concorso pubblico;

- -fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lqs.
- n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

#### Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n.66 in data 07.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 22-12-2020 COMUNE DI SIDDI

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

#### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 Allegato A):

#### **FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2021-2023**

#### **ASSUNZIONI ANNO 2021**

- N. 1 istruttore amministrativo informatico cat. C.1 p.t. ore 18
- N. 1 operaio cat. B3 p.t. ore 18
- N. 1 istruttore di vigilanza ( sostituzione in seguito a pensionamento previsto nel 2021;

ANNO 2022-2023 non è prevista nessuna assunzione.

di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente. **Allegato B**):

Cat.	Posti coperti alla data del 31.12.2019			oprire nel 21	Costo complessivo dei posti coperti e		
	FT	PT	FT	PT	da coprire		
D	1	2			€ 129.422,50		
С	1			1	€ 52.373,43		
В	1			1	€ 43.734,22		
TOTALE	3	2		2	€ 225.530,15		

- di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023 ALLEGATO C)**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018:
  - n. 3 posti da ricoprire mediante:
  - concorso pubblico;
- di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 22-12-2020 COMUNE DI SIDDI

d.Lgs. n. 165/2001:	. 33, comma 1,
non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;	

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano<sup>2</sup>.
- di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

<sup>2</sup> NOTA BENE: è possibile inviare tramite il portale SICO (https://www.sico.tesoro.it/Sico/) un file in formato .pdf, come indicato anche nella Circ. RGS n. 18/2018:

<sup>&</sup>quot;Il piano triennale dei fabbisogni

L'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale redatte secondo le linee di indirizzo che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanerà di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6-ter, comma 5 del medesimo decreto legislativo ne prescrive l'acquisizione attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

Nel sistema informativo SICO è stato implementato un modulo che consente l'invio dei documenti contenenti i suddetti piani. Con l'emanazione delle linee di indirizzo, questa sezione di SICO sarà aggiornata poiché verrà predisp osto uno specifico modello attraverso il quale saranno acquisite le informazioni contenute nei rispettivi piani dei fabbisogni. Specifiche istruzioni per l'invio dei documenti sono presenti nella prima sezione delle istruzioni che costituiscono l'allegato alla presente circolare."

Allegato A) alla deliberazione G.C. n	. in data
---------------------------------------	-----------

### Comune di SIDDI (Prov. su) SERVIZIO FINANZIARIO

# PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

#### 2021-2023

#### Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- g) Quantificazione risorse decentrate
- h) I costi del fabbisogno di personale
- i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

#### a) Premessa

Il presente piano, relativo al periodo 2021-2023, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata con delibera n. 32 DEL 30.12.2019 -D.U.P. 2020-2022.

#### b) L'organizzazione dell'ente

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, viene di seguito descritta con riferimento a:

- organici;
- · organigramma;
- andamento della spesa di personale;
- previsioni cessazioni.
- 1. L'organizzazione del Comune si articola in Settori, Servizi, Unità di Progetto.
- 2. Il **Settore** è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di P.O.
- 3. Il **Servizio** è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente. Al Servizio è preposto, qualora nominato dalla P.O., un responsabile ascritto di norma alla categoria professionale D.
- 4. In relazione a singoli progetti può essere istituita l'**Unità di progetto** nell'ambito di più Settori e/o di uno o più Servizi. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento del Segretario Comunale, che preveda:
- a) l'obiettivo da raggiungere;
- b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
- c) il Responsabile dell'unità e i relativi componenti.

#### I **Settori** individuati sono i seguenti:

- Settore Tecnico e Manutenzioni
- Settore Economico e Finanziario
- Settore Affari Generali-Demografico-Vigilanza
- Settore Socio Culturale
- Settore Personale-Patrimonio

#### Nei Settori sono individuati sono i sequenti servizi:

- Settore Tecnico e Manutenzioni servizio tecnico
- Settore Economico e Finanziario servizio finanziario servizio tributi
- Settore Affari Generali-Demografico-Vigilanza segreteria e attivita' produttive demografici e protocollo vigilanza e sicurezza
- Settore Socio Culturale servizio sociale
   servizio cultura sport spettacolo
- Settore Personale
   Servizio personale
   Servizio patrimonio

#### c) I servizi gestiti

I servizi attualmente gestiti sono:

DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 22-12-2020 COMUNE DI SIDDI

- -affari generali-demografico
- sociale
- sport e cultura
- -personale
- -finanziario e tributi
- -vigilanza
- -tecnico e manutenzioni
- -patrimonio

#### d) Le scelte organizzative

La struttura organizzativa come da delibera G.M. 88 del 06.12.2019, è la seguente: Un responsabile titolare di posizione organizzativa del servizio finanziaria-sociale-affari generali.

Un responsabile titolare di posizione organizzativa del servizo tecnico manutentivo. Il Sindaco responsabile dell'area personale-sport e cultura e patrimonio.

#### e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato Per l'anno 2021 sono previste le seguenti assunzioni:

- N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO CAT.C1 P.T. 18 ORE
- N. 1 OPERAIO CAT. B 3 P.T. 18 ORE
- N. 1 VIGILE CAT. C 1 A F.T. 36 ORE ( SOSTITUZIONE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTA NEL 2021)

# f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Non è prevista nessuna assunzione a tempo determinato

#### g) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse previste in bilancio per la produttivita ammontano complessivamente a € 16.774,25

h)	<b>ALLEGATO B</b>	) alla deliberazione G.C. n.	in data
----	-------------------	------------------------------	---------

## Comune di Siddi (Prov. .su) SERVIZIO FINANZIARIO

### **DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

ALLA DATA DEL .....

Cat.		coperti I 31.12.2020	effetto de	oprire per I presente ino	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire			
	FT	PT	FT	PT				
D	1	2			€ 129.422,50			
С	1			1	€ 52.373,43			
В	1			1	€ 43.734,22			
TOTALE	3	2		2	€ 225.530,15			

#### Allegato C) alla deliberazione

# **PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023**

**ANNO 2021** 

					Mo	dalità di	reclutamento <sup>1</sup>		
Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/199 9	Progressione di carriera	Stabil.	 di att pro
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-I NFORMATICO	AFFARI GENERAL I	PT	X					30.03

ВЗ	OPERAIO	TECNICO	PT	Х			30.03
C1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	AFFARI GENERAL I	FT	x			30.10

**COSTO COMPLESSIVO** 

59.1

#### **ANNO 2022**

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/ FT		Tomni					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/199 9	Progressione di carriera	Stabil.		Tempi di attivazione procedura
COSTO COMPLETONICO										

**COSTO COMPLESSIVO** 

#### **ANNO 2023**

	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>										
Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/ FT		Tompi						
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/199 9	Progressione di carriera	Stabil.		Tempi di attivazione procedura	

**COSTO COMPLESSIVO** 

<sup>1</sup> Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del DELIBERA DI GIUNTA n.72 del 22-12-2020 COMUNE DI SIDDI

d.Lgs. n. 165/2001.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco F.to Sig. Marco Pisanu Il Segretario Comunale F.to Dott. Giorgio Sogos

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma I del DLGS 267/2000.

Siddi, lì 29/12/2020

Il Segretario Comunale F.to Dott. Giorgio Sogos

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- □ Servizio Amministrativo e Affari Generali
- □ Servizio Personale
- ☐ Servizio Culturale, Studio e Sport
- □ Servizio Tecnico
- □ Servizio Socio Assistenziale
- □ Servizio Finanziario e Tributario

Il Responsabile del Servizio F.to Marco Pisanu

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ART. 49 D. LGS 267/2000

Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Maria Ariu

La presente copia è conforme all'originale

Siddi, lì 29/12/2020

Il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos